

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, agente) e Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt, D. Gauci e T. Scharf, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), e, dall'altro, della decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU L 24, pag. 16), e del regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU L 24, pag. 1), nella parte in cui riguardano il ricorrente.

### Dispositivo

- 1) *La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Mykola Yanovych Azarov.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Azarov, riguardo alla domanda di annullamento formulata nel ricorso.*
- 4) *Il sig. Azarov è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio, riguardo alla domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento delle conclusioni.*
- 5) *La Repubblica di Polonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 223 del 14.7.2014.

### Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 — Azarov/Consiglio

(Causa T-332/14) (<sup>1</sup>)

**(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Prova della fondatezza dell'inserimento nell'elenco»)**

(2016/C 098/46)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Oleksii Mykolayovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt, D. Gauci e T. Scharf, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1), e, dall'altro, della decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119 (GU L 111, pag. 91), del regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU L 111, pag. 33), della decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU L 24, pag. 16), e del regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU L 24, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014, sono annullati nei limiti in cui riguardano il sig. Oleksii Mykolayovych Azarov.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Azarov, per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nel ricorso.*
- 4) *Il sig. Azarov è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio, per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nella memoria di adeguamento delle conclusioni.*
- 5) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 223 del 14.7.2014.

**Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 — Davó Lledó /UAMI —  
Administradora y Franquicias América e Inversiones Ged (DoggiS)**

(Causa T-335/14) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo DoggiS — Marchi nazionali figurativi anteriori DoggiS — Marchi nazionali denominativi anteriori DOGGIS e DOGGIBOX — Marchi nazionali figurativi anteriori raffiguranti un personaggio a forma di hot dog — Elementi di prova complementari prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale»]**

(2016/C 098/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: José-Manuel Davó Lledó (Cartagine, Spagna) (rappresentante: J.-V. Gil Martí, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)